

Dati informativi concernenti la legge regionale 24 luglio 2020, n. 30

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta del Vicepresidente Gianluca Forcolin, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 19 maggio 2020, n. 11/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 21 maggio 2020, dove ha acquisito il n. 514 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Prima Commissione consiliare;
- La Prima Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 15 luglio 2020;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Alessandro Montagnoli, e su relazione di minoranza della Prima commissione consiliare, relatore il consigliere Stefano Fracasso, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 20 luglio 2020, n. 31.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Alessandro Montagnoli, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il progetto di legge n. 514, relativo al “Rendiconto generale della Regione per l’esercizio finanziario 2019”, è stato deliberato dalla Giunta regionale il 19 maggio 2020, mettendo il Consiglio regionale nella condizione di approvare entro il 31 luglio il provvedimento (rispettando il termine previsto dall’articolo 18 del decreto legislativo n. 118/2011), una volta espressi i pareri delle commissioni consiliari, oltre che del Consiglio delle Autonomie Locali e all’indomani dell’avvenuta parifica - in data 10 luglio - della Sezione regionale di controllo per il Veneto della Corte dei Conti.

Il Rendiconto generale è uno strumento imprescindibile, attraverso cui il Consiglio può conoscere e valutare l’attività svolta dall’esecutivo nei dodici mesi trascorsi.

Quello relativo all’esercizio 2019, necessariamente redatto sulla base degli schemi previsti dal decreto legislativo n. 118/2011 (art. 11, comma 1), è composto da:

- il conto del bilancio con relativi allegati, che dimostra i risultati finali della gestione sotto l’aspetto finanziario e fornisce informazioni di natura strettamente contabile;
- il conto economico, che evidenzia le componenti positive e negative della gestione di competenza economica dell’esercizio considerato, rilevate dalla contabilità economico-patrimoniale (affiancata alla contabilità finanziaria, a titolo conoscitivo);
- lo stato patrimoniale, che rappresenta la consistenza del patrimonio al termine dell’esercizio.

Le poste finali evidenziate dal Rendiconto dell’esercizio 2019 sono le seguenti:

- il fondo cassa, pari a 1.349,7 milioni di euro (abbr. milioni); essendo 1.178,3 l’anno precedente, registra dunque un aumento di 171,4 milioni, a significare la buona capacità della Regione di incassare i crediti e nel contempo di pagare tempestivamente i propri debiti;
- i residui attivi, determinati in 4.427,2 milioni;
- i residui passivi, determinati in 4.429,7 milioni;
- il fondo pluriennale vincolato ammonta a complessivi 454,9 milioni (di cui 112,6 per spese correnti e 342,2 per spese in conto capitale): fornisce copertura ad altrettanti impegni assunti o reimputati, per esigibilità differita, negli esercizi 2019 e successivi e nasce dall’esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria cosiddetta “potenziata”, rendendo evidente la distanza temporale che intercorre tra l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo impiego di tali risorse;
- il risultato di amministrazione, determinato sommando il fondo cassa con i residui attivi e sottraendo le altre voci: al 31/12/2019 è positivo per 892,3 milioni. Si consolida dunque il significativo miglioramento di tale voce, passata da -677,3 milioni al 31/12/2014 (prima del riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi), a -316,5 milioni al 31/12/2015, a -15,8 milioni al 31/12/2016, a +355,9 milioni al 31/12/2017, a +608,6 milioni al 31/12/2018 e, appunto, a +892,3 milioni al termine dello scorso esercizio.

Nella determinazione complessiva del risultato di amministrazione occorre tener conto delle poste finanziarie accantonate e vincolate per legge.

Per il 2019 la quota accantonata è pari a 2.138,6 milioni; di seguito le voci più rilevanti:

- il fondo anticipazioni di liquidità ammonta a 1.412,4 milioni: tale quota rappresenta le anticipazioni erogate alla Regione negli

anni 2013 e 2014, al netto delle quote rimborsate fino all'esercizio 2018 e destinate al pagamento dei debiti del Servizio Sanitario Regionale, come previsto dalla legge n. 208/2015 (art. 1, commi 692-700);

- il fondo crediti di dubbia esigibilità ammonta a 594 milioni (di cui 580,4 per la parte corrente e 13,5 per la parte in conto capitale);
- il fondo residui radiati a finanziamento regionale ammonta a 19,7 milioni (di cui 14,1 per la parte corrente e 5,6 per la parte in conto capitale); il fondo residui radiati a finanziamento vincolato ammonta a 10 milioni (di cui 0,2 per la parte corrente e 9,8 per la parte in conto capitale); gli importi di entrambi sono pari al 100% dell'importo dei residui stessi, così come rideterminato in occasione dell'operazione di riaccertamento ordinario, che va effettuata annualmente in vista dell'approvazione del Rendiconto; nel caso dell'esercizio 2019, la Giunta ha preso atto del riaccertamento effettuato dalle sue strutture con deliberazione n. 508 del 28/4/2020 munita del parere del Collegio dei Revisori;
- il fondo rischi legali ammonta a 8,2 milioni (di cui 4,5 a copertura di spese correnti e 3,7 a copertura di spese in conto capitale), importo frutto di una valutazione effettuata dall'Avvocatura regionale sulla base di criteri prudenziali, fondati sull'esperienza storica maturata attraverso l'ammontare dei pagamenti effettuati, connessi a condanne subite;
- le garanzie fideiussorie concesse dalla Regione assommano 0,8 milioni;
- la tassa automobilistica da restituire allo Stato (ex legge n. 296/2006, art. 1, comma 321) ammonta a 32 milioni;
- il fondo per la copertura di potenziali conguagli dello Stato su manovre fiscali ammonta a 21,4 milioni: tale accantonamento è stato effettuato ottemperando a quanto previsto dell'articolo 77 quater del d.lgs. 112/2008;
- l'accantonamento per la copertura delle minori entrate relative al contenzioso tributario in materia di IRAP e Addizionale IRPEF ammonta a 15,5 milioni, finalizzati a spese potenziali che potranno esser necessarie per coprire gli eventuali oneri derivanti dal contenzioso tributario in essere nei confronti dei soggetti di cui agli articoli 6 (banche, altri enti e società finanziari) e 7 (imprese di assicurazione) del D.Lgs. n. 446/1997 relativamente alle somme dovute a titolo di manovra regionale IRAP per gli anni d'imposta dal 2003 al 2006;
- l'accantonamento per fronteggiare gli oneri derivanti dalle gestioni liquidatorie delle disciolte ex Ulss di cui all'art. 45 bis della legge regionale n. 55/1994 ammonta a 22,5 milioni;
- il fondo per la copertura dei maggiori oneri potenziali conseguenti alla riduzione in area negativa dei parametri di indicizzazione di operazioni finanziarie ammonta a 1,6 milioni: alla sua costituzione si è proceduto stanti le attuali condizioni di mercato e in ossequio alle indicazioni e raccomandazioni che la Sezione di Controllo della Corte dei Conti del Veneto espresse nel proprio giudizio di Parifica al Rendiconto 2018.

La quota vincolata è invece pari a 698,1 milioni e si riferisce ad entrate accertate in corrispondenza delle quali non si è ancora impegnata la corrispondente spesa; tale quota si suddivide in:

- 83 milioni per vincoli fissati da leggi e da principi contabili;
- 540 milioni derivanti da trasferimenti;
- 75 milioni per vincoli formalmente attribuiti dall'ente.

Pertanto il disavanzo finanziario al 31/12/2019 risulta determinato in 1.994,5 milioni, in decisa e costante riduzione rispetto ai 3.184,2 milioni al 31/12/2015, ai 2.868,2 milioni al 31/12/2016, ai 2.552,7 milioni al 31/12/2017 e ai 2.201,4 al 31/12/2018.

Al netto della citata contabilizzazione del fondo anticipazioni di liquidità, il disavanzo è pari a 532 milioni: essendo riconducibile a mutui autorizzati e non contratti, non è imputabile a disavanzo di gestione. Va detto che la riduzione rispetto a cinque anni fa è di ben 1.507 milioni (ammontava infatti a 2.039 milioni al 31/12/2014, a 1.613 al 31/12/2015, a 1.335 al 31/12/2016, a 1.059 al 31/12/2017 e a 757 al 31/12/2018).

In termini finanziari questo sta a significare che la copertura finanziaria degli impegni originariamente finanziati con autorizzazione all'indebitamento, viene garantita con il risparmio pubblico regionale; per gli esercizi futuri, quindi, diminuiscono gli eventuali oneri da stanziare per la copertura del mutuo che ancora non necessita di essere contratto, giacché non sussistono problematiche di cassa.

Focalizzando ora l'attenzione sulle entrate, si rileva che gli accertamenti totali relativi ai vari titoli sono quantificati in circa 14.410,6 milioni mentre le riscossioni totali (in conto competenza e in conto residui) sono determinate in circa 15.344,2 milioni.

Escludendo le entrate per conto terzi e partite di giro (titolo 9, che vede accertamenti e riscossioni rispettivamente per 2.031 e 2.042,1 milioni), gli accertamenti valgono complessivi 12.379,6 milioni e le riscossioni 13.302 milioni; il titolo 1 (entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa) assorbe oltre l'83% del totale.

Sul fronte delle spese, gli impegni totali relativi alle varie missioni (che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle regioni) sono pari a 14.109,6 milioni mentre i pagamenti totali (in conto competenza e in conto residui) sono determinati in 15.172,8 milioni.

Escludendo i servizi per conto terzi (missione 99, che vede impegni e pagamenti rispettivamente per 2.031 e 3.246,7 milioni), gli impegni valgono complessivi 12.078,6 milioni e i pagamenti 11.926 milioni; la missione 13 (tutela della salute) assorbe circa l'81% del totale, seguita dalla missione 10 (trasporti e diritto alla mobilità) con quasi il 7%.

È necessario ricordare che la legge n. 232/2016 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019) stabilisce che a decorrere dall'anno 2017 le Regioni devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali, ascrivibili ai titoli da 1 a 5 e le spese finali, ascrivibili ai titoli da 1 a 3, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge n. 243/2012 «Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 81 sesto comma della Costituzione».

Con riferimento all'esercizio 2019 la Regione del Veneto ha garantito il saldo positivo, rispettando l'obiettivo programmatico

di finanza pubblica stabilito in 134,7 milioni dall'articolo 1, comma 841, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Si diceva inizialmente che l'affiancamento alla contabilità finanziaria della contabilità economico-patrimoniale, a titolo conoscitivo (per la prima volta in occasione del Rendiconto 2016), ha determinato la redazione del conto economico e dello stato patrimoniale.

Il risultato economico dell'esercizio 2019 è accertato nella somma di 256,7 milioni ed ha portato a una situazione patrimoniale attiva e passiva al 31/12/2018 di 10.098,8 milioni; il patrimonio netto al 31/12/2019 è determinato in 2.566,2 milioni, in sensibile miglioramento rispetto agli anni scorsi.

In chiusura, va annotato che:

- il Collegio dei Revisori dei conti, ottemperando a quanto previsto dalla legge regionale n. 47/2012, ha esaminato il disegno di legge relativo al Rendiconto 2019 trasmessogli dalla Giunta e, con relazione datata 17 giugno 2020, ha attestato la sua corrispondenza alle risultanze della gestione finanziaria, esprimendosi favorevolmente circa la sua approvazione;
- il 10 luglio 2020, conformemente a quanto previsto dal decreto legge n. 174/2012, la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ha parificato il Rendiconto 2019.

Al termine di questa relazione, si reputa utile ripercorrere i passaggi salienti intercorsi nel corrente anno con riferimento al "Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2019":

- il 21 maggio il disegno di legge della Giunta regionale n. 11 del 19 maggio è stato trasmesso al Consiglio regionale;
- il 26 maggio il provvedimento, che ha assunto il numero 514 tra i progetti di legge depositati nel corso della legislatura, è stato assegnato alla Prima Commissione consiliare;
- il 10 giugno la Prima Commissione ha provveduto ad organizzarne l'illustrazione, estesa a tutti i consiglieri regionali;
- il 17 giugno il Consiglio delle Autonomie locali ha espresso parere favorevole sul provvedimento, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della l.r. 31/2017;
- tra il 17 ed il 29 giugno, ai sensi dell'articolo 69 del Regolamento, le Commissioni Seconda, Terza, Quinta e Sesta hanno espresso parere favorevole sul provvedimento, per gli aspetti di rispettiva competenza;
- il 15 luglio il Collegio dei Revisori dei conti è stato auditato dalla Prima Commissione che, successivamente, ha concluso i propri lavori sul provvedimento, licenziandolo a maggioranza dopo aver approvato cinque emendamenti proposti dalla Giunta regionale, di cui quattro meramente tecnici ed uno consistente nell'inserimento nel testo di un articolo sull'approvazione del Rendiconto consolidato, comprendente i risultati della gestione del Consiglio regionale per l'esercizio 2019.

Hanno espresso voto favorevole i rappresentanti dei gruppi consiliari Liga Veneta-Lega Nord, Zaia Presidente, Veneti Uniti, Fratelli d'Italia-Movimento per la cultura rurale e Veneto Cuore Autonomo; hanno espresso voto contrario i rappresentanti dei gruppi consiliari Partito Democratico, Movimento 5 stelle e le componenti politiche "Il Veneto che Vogliamo - Lorenzoni Presidente" e "Veneto Ecologia Solidarietà" del Gruppo Misto. Si sono astenuti i rappresentanti del gruppo consiliare Civica per il Veneto.";

- Relazione di minoranza della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Stefano Fracasso, nel testo che segue:

"Signor Presidente, colleghi consiglieri,

a conclusione di questo mandato e di questo ultimo consuntivo, mi unisco ai ringraziamenti del collega Montagnoli e mi permetto di aggiungere un ringraziamento ai Revisori dei Conti per la puntuale relazione.

È stato un mandato che ha visto l'entrata a regime del decreto legislativo 118/2011, con una nuova impostazione del bilancio rispetto alla precedente legislatura che personalmente apprezzo perché più chiara, soprattutto nella rendicontazione.

Per quanto riguarda le attività, il risultato significativo è questo positivo di 892 milioni di euro: sappiamo che non si tratta in realtà di un avanzo primario come potrebbe essere quello dello Stato, ma indubbiamente è indice di rigore e precisione nella tenuta dei conti di questa Regione. Dal nostro punto di vista, sono però necessarie alcune valutazioni politiche sulla gestione finanziaria di questa Regione perché in sostanza non riteniamo che questo miliardo sia rimasto nelle tasche dei veneti. Non è rimasto sicuramente nelle tasche delle 6.000 famiglie che devono pagare interamente la retta dei loro congiunti nelle Case di Riposo perché il nostro Fondo Non Autosufficienza non copre l'intera necessità delle persone che sono ospitate nelle strutture residenziali per anziani. Questo oggettivamente non è un vantaggio per i veneti, ma uno svantaggio per le famiglie dei veneti. Questi miliardi di cui il Presidente si vanta e che sarebbero rimasti nelle tasche dei veneti non sono rimasti invece nemmeno alle migliaia di studenti universitari del Veneto, non figli di miliardari ma figli di tante famiglie con redditi normali-medi che non possono godere del diritto allo studio, all'alloggio, alla borsa di studio, alla riduzione delle tariffe del trasporto pubblico come invece accade in molte altre Regioni d'Italia. Per la mancata applicazione di un'addizionale IRPEF sui redditi più alti, questi miliardi non sono rimasti in tanti altri capitoli che noi in questi anni abbiamo segnalato e che ci hanno reso fanalino di coda tra le regioni italiane, uno tra i tanti: la cultura. L'irrisorio stanziamento per i capitoli che la riguardano grida vendetta rispetto al patrimonio culturale e storico e alle istituzioni culturali che questa Regione può vantare, dal Gran Teatro La Fenice di Venezia, all'Arena di Verona, al Teatro Stabile del Veneto. Comparare gli stanziamenti delle altre Regioni a quelli del Veneto è davvero sconsolante in quanto dimostra la poca propensione ad investire nella cultura come motore di sviluppo che unito al tema del turismo fa vivere i centri storici e dà vita alla comunità.

Dal dossier sull'autonomia è scomparso da tempo il tema del residuo fiscale, non l'abbiamo più sentito nominare, è caduto nell'oblio ma noi, invece, ce lo ricordiamo per averlo contestato con fermezza e per aver dimostrato che quei conti erano sbagliati. Non esiste più e si sta parlando di livelli essenziali delle prestazioni e di costi standard, esattamente quello che noi avevamo sostenuto in quest'aula durante il confronto sulle autonomie.

Sempre in questa fase ci preme ricordare e sottolineare innanzitutto che vigono gli oneri legati ai project financing della sanità, ancora molto elevati seppure affogati dentro il grande capitolo della sanità. In alcune Ulss pesano particolarmente perché vanno

a costituire degli oneri passivi: quei canoni nonostante tante promesse non sono stati rivisti. Poi, non pesa su questo bilancio, ma siamo sicuri che lo farà nei prossimi, la ricontrattazione del terzo atto aggiuntivo della Pedemontana veneta. Ricordiamo che ha fatto assumere al bilancio regionale oltre che il canone anche tutti i rischi da tariffa. A nostro avviso, i flussi di traffico stimati non saranno realistici; quindi i prossimi bilanci dovranno fare i conti con un onere finanziario aggiuntivo.

Un altro tema che sarà destinato a toccare il bilancio della prossima legislatura è sicuramente quello della riorganizzazione delle società regionali: la scorsa settimana si è discusso di Avepa, conosciamo gli interventi previsti su Veneto Sviluppo, ma abbiamo di fronte il declino e la chiusura di Sistemi Territoriali con già pronta la nuova società Infrastrutture Veneto.

Infine, mi permetto una considerazione su un documento che in passato era all'attenzione del Consiglio regionale, la relazione di gestione. Questa permetteva di mettere in luce la distribuzione territoriale della spesa regionale restituendo una fotografia di quanto la Regione spendeva rispettivamente nelle varie province venete. Da alcuni anni non accompagna più i documenti di bilancio e noi pensiamo che sarebbe utile invece ripristinarla, anche per misurare oggettivamente le rivendicazioni, legittime e non, che comunque fanno parte del dibattito politico di alcune aree territoriali, si pensi all'annosa questione dell'autonomia e delle risorse trasferite alla Provincia di Belluno da una parte o a quelle trasferite alla Provincia di Rovigo e al Polesine dall'altra.

Queste quindi le carenze di questo ultimo consuntivo che ci preme evidenziare: la nostra critica come opposizione va alla qualità più che alla quantità della spesa e alla tenuta dei conti, su cui nulla possiamo obiettare.”.

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 9

- Il testo dei commi dal n. 692 al n. 700 dell'articolo 1 della legge n. 208/2015 è il seguente:

“Art. 1.

692. Le regioni contabilizzano le anticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, incassate a decorrere dall'esercizio 2015, secondo le seguenti modalità anche alternative:

a) iscrivendo, nel titolo di spesa riguardante il rimborso dei prestiti, un fondo anticipazione di liquidità, di importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate nell'esercizio, non impegnabile e pagabile, destinato a confluire nel risultato di amministrazione, come quota accantonata definita dall'articolo 42 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

b) nel rispetto di quanto previsto dal comma 697.

693. Il fondo anticipazione di liquidità costituito ai sensi del comma 692 è annualmente utilizzato secondo le seguenti modalità:

a) in caso di disavanzo al 31 dicembre dell'esercizio di incasso dell'anticipazione, applicando in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio successivo, come «Utilizzo fondo anticipazione di liquidità», la quota del fondo di cui al comma 692, corrispondente all'importo del disavanzo 2014, anche nelle more dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. La medesima quota del fondo è iscritta in spesa al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio. Negli esercizi successivi, fino al completo utilizzo del fondo, in entrata del bilancio di previsione è applicato il fondo stanziato in spesa dell'esercizio precedente, e in spesa è stanziato il medesimo fondo al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio;

b) la quota del fondo eccedente il disavanzo al 31 dicembre 2014 di cui alla lettera a) è utilizzata secondo le modalità previste dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.

694. L'eventuale disavanzo risultante nell'esercizio di erogazione dell'anticipazione, per un importo pari al fondo di cui al comma 693, lettera a), è annualmente ripianato per un importo pari all'ammontare del rimborso dell'anticipazione stessa, effettuato nel corso dell'esercizio.

695. Con riferimento alle anticipazioni erogate a decorrere dall'esercizio 2015 ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, il fondo anticipazione di liquidità costituito ai sensi del comma 692 è annualmente utilizzato secondo le seguenti modalità:

a) in caso di disavanzo nell'esercizio di incasso dell'anticipazione, il fondo di cui al comma 692 è applicato in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio successivo, come «Utilizzo fondo anticipazione di liquidità», anche nelle more dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, per un importo non superiore al predetto disavanzo. La medesima quota del fondo è iscritta in spesa al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio. Negli esercizi successivi, fino al completo utilizzo del fondo, in entrata del bilancio di previsione è applicato il fondo stanziato in spesa dell'esercizio precedente, e in spesa è stanziato il medesimo fondo al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio;

b) la quota del fondo eccedente l'importo del disavanzo formatosi nell'esercizio di erogazione dell'anticipazione è utilizzata secondo le modalità previste dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.

696. Con riferimento alle anticipazioni erogate a decorrere dall'esercizio 2015 ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, il disavanzo formatosi nel corso dell'esercizio di erogazione dell'anticipazione, per un importo non superiore a quello dell'anticipazione, è annualmente ripianato per un importo pari all'ammontare del rimborso dell'anticipazione che lo ha determinato, effettuato nel corso dell'esercizio.

697. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, si interpretano nel senso che le anticipazioni di liquidità possono essere registrate contabilmente riducendo gli stanziamenti di entrata, riguardanti il finanziamento del disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento, di un importo pari a quello dell'anticipazione di liquidità.

698. Le regioni che, nei casi diversi dal comma 697, a seguito dell'incasso delle anticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, non hanno stanziato in bilancio, tra le spese, un fondo diretto ad evitare il finanziamento di nuove e maggiori spese e non hanno accantonato tale fondo nel risultato di amministrazione, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, provvedono a rideterminare, alla data del 1° gennaio 2015, con deliberazione della Giunta regionale da trasmettere al Consiglio regionale:

a) il proprio risultato di amministrazione disponibile al 31 dicembre 2014 definito ai fini del rendiconto 2014, anche se approvato dal Consiglio, riferendolo al 1° gennaio 2015, accantonandone una quota al fondo anticipazione di liquidità, per un importo pari alle anticipazioni acquisite nel 2013 e nel 2014, al netto delle quote già rimborsate, se hanno partecipato alla sperimentazione prevista dall'articolo 78 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e non hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 17-bis, del predetto decreto legislativo n. 118 del 2011;

b) il proprio risultato di amministrazione disponibile al 1° gennaio 2015, definito nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui, accantonandone una quota al fondo anticipazione di liquidità, per un importo pari alle anticipazioni acquisite nel 2013 e nel 2014, al netto delle quote già rimborsate, se non hanno partecipato alla sperimentazione prevista dall'articolo 78 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, o hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 17-bis, del predetto decreto legislativo n. 118 del 2011.

699. L'eventuale disavanzo di amministrazione derivante dall'accantonamento al fondo anticipazione di liquidità di cui al comma 698 è ripianato annualmente, a decorrere dal 2016, per un importo pari all'ammontare dell'anticipazione rimborsata nel corso dell'esercizio precedente. Il risultato di amministrazione presunto in sede di bilancio di previsione 2016-2018 è calcolato considerando, tra le quote accantonate, anche il fondo anticipazione di liquidità previsto dal comma 698 e quello derivante dalle anticipazioni di liquidità incassate

700. Il fondo anticipazione di liquidità costituito ai sensi del comma 698 è annualmente utilizzato secondo le seguenti modalità:

a) la quota del fondo accantonata nel risultato di amministrazione, per un importo pari al maggiore disavanzo di amministrazione formatosi in attuazione del comma 698, è applicata in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio 2016 come «Utilizzo fondo anticipazioni di liquidità» anche nelle more dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il medesimo fondo è iscritto in spesa al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio precedente. Dall'esercizio 2017, fino al completo utilizzo del fondo, in entrata del bilancio di previsione è applicato il fondo stanziato in spesa dell'esercizio precedente, e in spesa è stanziato il medesimo fondo al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio precedente;

b) la quota del fondo eccedente l'importo del disavanzo di amministrazione formatosi in attuazione del comma 698 è utilizzata secondo le modalità previste dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125”.

4. Struttura di riferimento

Direzione bilancio e ragioneria